

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 505 del 01 aprile 2014**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR).
Elenco ditte che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione e relative notifiche - Parte 2.**

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile

con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell’utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all’esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Dato atto che con decreto n. 1690 del 10/12/2013 si rimandava la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione ad ulteriore atto poiché, per la ditta in oggetto, risultata irreperibile alla prima notifica, si è proceduto ad ulteriore notifica perfezionatasi successivamente con il deposito presso la cassa comunale e con il decorrere dei tempi di legge cui si era in attesa;

Rilevato che, seppur tardivamente, gli eredi del de cuius Muzzioli Giovanni hanno comunicato per altra procedura espropriativa avviata il rifiuto e allegato alla risposta copia della dichiarazione di successione registrata il 14/11/2013 al numero 3882, volume 9990, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna;

Rinvenuto pertanto dalla documentazione agli atti dell'Autorità Espropriante i nominativi degli eredi del cuius Muzzioli Giovanni;

Tenuto conto invece che per la presente procedura nulla è pervenuto dal medesimo asse ereditario e che le mancate esplicite accettazioni, il silenzio rispetto alle notifiche effettuate o il rifiuto comportano di fatto la non accettazione di quanto proposto, e, conseguentemente, a norma del sopracitato articolo 20, comma 14, l'Autorità Espropriante ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del medesimo D.P.R., al lordo delle ritenute di legge se ed in quanto dovute;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001 a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare alle ditte con le quali non è stato raggiunto l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'invito ad avvalersi, qualora lo intendano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DECRETA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001, a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione come segue:

LOTTO/ AREA	COMUNE	DITTA	FOGLIO	MAPPALE
7	Concordia sulla Secchia	Muzzioli Giovanni	30	979 (EX 635P)

- 2) di procedere, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, alle ditte Muzzioli Marina e Muzzioli Luisa (nata il 18/06/1959) in qualità di eredi del de cuius Muzzioli Giovanni, come da dichiarazione di successione registrata il 14/11/2013 al numero 3882, volume 9990, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna, agli atti dell'Autorità Espropriante, l'invito ad avvalersi, qualora lo vogliono, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del citato decreto.
- 3) di autorizzare la spesa presunta di € 24,84 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 2, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicati agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 3 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna – IBAN IT14V0103002432000010229162 – sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 1 Aprile 2014

Vasco Errani
